

CITTÀ DI LODI



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Sportello Unico per le Attività Produttive

n.° prot 15232
Rif. 52652/2016
Cat. Cl. F.
n. 783/2016

Lodi, 28/03/2017

Spett.le
MICIO FELICE SNC
Via della Codignola, 18
26900 Lodi
massimilano.granata@geopec.it

e p.c.

Spett.le
PROVINCIA DI LODI
Area 1, UO Tutale Ambientale
Via Fanfulla, 14- 26900 Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Pavia-Lodi
Via S.Francesco,13 - 26900 Lodi
dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATS MILANO CITTA METROPOLITANA
Dipartimento di prevenzione medico
Piazza ospitale, 10 – 26900 Lodi
protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Spett.le
ATS MILANO CITTA METROPOLITANA
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche
Piazza ospitale, 10 – 26900 Lodi
protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
Viale Piacenza, 83 - 26900 Lodi (LO)
com.lodi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i. – impresa MICIO FELICE SNC - sede Legale in Comune di Lodi, via della Codignola 18 - insediamento in Lodi, via Selvagreca – RILASCIO.



*Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Sportello Unico per le Attività Produttive*

PREMESSO CHE:

In data 02/11/2016 è pervenuta l'istanza inoltrata dalla ditta MICIO FELICE SNC, acquisita al prot. Comunale col n.52652 (ID Impresa in un giorno 06442700966-27102016-1837) - con sede legale in Lodi, via della Codignola 18, e insediamento produttivo in Lodi, via della Selvagreca snc, volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale alle emissioni in atmosfera, integrata con la documentazione afferente la domanda/parere prevenzione incendi e la relazione di impatto acustico;

CONSIDERATO CHE

la Provincia di Lodi, con atto n. REGDE/230/2017 del 27/03/2017, ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa MICIO FELICE SNC, con sede legale in Lodi, via della Codignola 18, e insediamento produttivo in Lodi, via della Selvagreca snc;

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RILASCIA

l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 all'impresa MICIO FELICE SNC, per l'insediamento produttivo in Lodi, via della Selvagreca snc;

RIBADENDO CHE:

1. La validità dell'A.U.A. è fissata in 15 anni decorrenti dalla data di notifica della presente;
2. I limiti e le prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell'Autorizzazione n. REGDE/230/2017 emessa della Provincia di Lodi e allegata alla presente;
3. La presente comunicazione viene notificata all'impresa in oggetto, unitamente alla determinazione REDGE/230/2017;
4. Con la presente si trasmette il provvedimento autorizzatorio agli Enti coinvolti nel procedimento.
5. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, contro il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Distinti Saluti,

Firmato digitalmente dal responsabile del SUAP
Ing. Michela Binda



PROVINCIA
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 230 / 2017

Lodi 27-03-2017

(- 230 - 2017)

OGGETTO: MICIO FELICE S.N.C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, VIA DELLA CODIGNOLA N. 18 ED INSEDIAMENTO (INCENERITORE ANIMALI D'AFFEZIONE/COMPAGNIA) IN COMUNE DI LODI, VIA SELVAGRECA, SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017;

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il DPR 13 marzo 2013, n 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";
- la dgr 24/03/2005, n. 21203 documento tecnico "Termodistruttori a bassa capacità";
- il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ed il Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione recante "Disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

RICORDATI i contenuti della Circolare n. 4/SAN2011 di Regione Lombardia Sanità UO Veterinaria inerente "Registrazione e riconoscimento per le imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale";

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in modalità telematica tramite il portale Impresainungiorno (Pratica n. 06442700966-27102016-1837), dalla società Micio Felice Snc avente sede legale in Comune di Lodi, Via della Codignola n. 18 ed insediamento produttivo ubicato in Comune di Lodi, Via Selvagreca, snc;

ACQUISITA in atti di protocollo provinciale n. 26232/2016 del 8/11/2016 la comunicazione di avvio del procedimento redatta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi;

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere c) del DPR n. 59/2013:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06; inerente la realizzazione di impianto di incenerimento di animali d'affezione, impianti a bassa capacità di incenerimento e coincenerimento secondo la definizione dei Regolamenti CE n. 142/2011 e CE n. 1069/2009;

VISTE le integrazioni all'istanza caricate dalla società proponente nel portale Impresainungiorno in data 09/12/2016;

RILEVATO che l'istanza di AUA è stata integrata con la documentazione afferente la domanda/parere prevenzione incendi e la relazione di impatto acustico, oltre i necessari elaborati grafici (nota scritta SUAP in atti n. 1906/2017 del 26/01/2017);

RICHIAMATA la nota scritta di convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi asincrona in atti provinciali n. 2621/2017 del 01/02/2017;

ACQUISITI agli atti i seguenti pareri:

- SUAP Città di Lodi protocollo n. 6259 dell'8/2/2017 (atti prov. n. 3369/2017 dell'8/2/2017) inerente l'impatto acustico ed alla normativa urbanistico/edilizia;
- Regione Lombardia in atti n. 3710/2017 del 10/2/2017 dalla quale si evince che, con riferimento alla dgr n. 21203/2005 ed ai regolamenti comunitari n. 1069/2009 e n. 142/2011, la struttura regionale ritiene che a livello generale debbano essere rispettate in via prioritaria le disposizioni del Regolamento 1069/2009 (come integrato dal Regolamento 142/2011), quindi, laddove non in contrasto con i suddetti regolamenti, gli indirizzi della delibera, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti;

ACQUISITA in atti provinciali n. 3979/2017 del 14/2/2017 la richiesta di integrazioni redatta da ATS Milano Città Metropolitana (prot. n. 19272/2017);

VISTI inoltre:

- il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi in atti n. 0002247.08-03-2017 di conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi subordinato all'esecuzione delle opere e/o degli impianti come da prescrizioni riportate nello stesso parere;
- il riconoscimento condizionato ai sensi del Reg. CE 1069/2009 rilasciato con nota scritta in atti n. 27608.06-03-2017 da ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di prevenzione veterinario, servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che attribuisce alla società Micio Felice Snc il numero di riconoscimento ABP4498INCP;
- il parere favorevole espresso in data 16/03/2017 (atti provinciali n. 7432/2017 del 16/3/2017) da ATS Milano Città Metropolitana a condizione che:
 - o vengano realizzati gli interventi di adeguamento strutturali dei locali, come proposto nelle integrazioni sopra citate,
 - o l'impianto di incenerimento sia sottoposto a regolari interventi di manutenzione e verifiche periodiche secondo le modalità previste dal fabbricante dell'impianto (riportate nel manuale d'uso e manutenzione) e in conformità ai criteri previsti dal Regolamento CE n. 1774/2002 e alla dgr della regione Lombardia n. 21203 del 24/3/2005;

RICORDATO ai sensi del Regolamento CE n. 142/2011:

- Allegato III Capo I Sezione 2 Condizioni operative "Gli impianti di incenerimento o coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata vicino alla parete interna o in un altro

punto rappresentativo della camera di incenerimento o coincenerimento, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente"

– Allegato III Capo I Sezione 4 Misurazione della temperatura e altri parametri 1. *Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento. 2. Il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o le condizioni ad esso annesse specificano le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura. 3. Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale. 4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, secondo le procedure decise dall'autorità in questione.*";

– Allegato III Capo III *"Gli impianti d'incenerimento o coincenerimento che trattano solo prodotti di origine animale e prodotti derivati che dispongono di una capacità inferiore a 50 kg/ora o per lotto (impianti a bassa capacità) e la cui attività non è sottoposta al rilascio di un'autorizzazione secondo la direttiva 2000/76/CE:*

o *possono essere utilizzati solo per lo smaltimento di*

§ carcasse di animali da compagnia di cui all'articolo 8 lettera a) punto iii) del regolamento CE n. 1069/2009"

§ materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettere b), e) ed f), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9 o materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;

o *devono essere dotati di un bruciatore ausiliario qualora siano introdotti nell'impianto a bassa capacità materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b) del regolamento (CE) n. 1069/2009;*

o *hanno modalità di funzionamento che riducono i sottoprodotti di origine animale completamente in cenere;*

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 447/95 le competenze in materia di impatto acustico sono poste in capo al Comune;

EVIDENZIATO che ai sensi della L. R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la società MICIO FELICE Snc avente sede legale in Comune di Lodi, Via della Codignola n. 18 e sede operativa in Comune di Lodi, Via Selvagreca snc, riguardante il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettere c) ed e) del DPR n. 59/2013:

- emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06,
- comunicazione o nulla-osta per la previsione di impatto acustico;

2. di dare atto che ai sensi della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 13/2001, per quanto

riguarda l'impatto acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente avvalendosi del supporto dell'ARPA;

3. di far presente alla ditta Micio Felice Snc che, in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;

4. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;

6. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 278 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:

- alla diffida,
- alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
- alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto

7. di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da parte del SUAP competente;

8. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:

- Micio Felice Snc, Allegato tecnico emissioni in atmosfera.

9. di stabilire ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, che

a. la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP;

b. l'atto di rilascio dell'AUA dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto ed agli Enti di cui al successivo punto 11;

10. di stabilire che ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n 59 la domanda di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza;

11. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Micio Felice Snc e l'inoltro all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi, al Comune di Lodi competente struttura, all'ATS Milano Città Metropolitana Dipartimento di Prevenzione Medico, all'ATS Milano Città Metropolitana Dipartimento Veterinario e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)